

REGOLAMENTO (CEE) N. 2300/93 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92, relativi alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 6 dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 388/92⁽⁷⁾, (CEE) n. 1727/92⁽⁸⁾ e (CEE) n. 1728/92⁽⁹⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1727/93⁽¹⁰⁾, l'importo dell'aiuto è adeguato in funzione della differenza del prezzo di entrata del cereale o del prodotto cerealicolo di cui trattasi tra il mese di presentazione della domanda di aiuto e il mese in cui è effettuata ciascuna imputazione sul certificato di aiuto; che l'imputazione sul certificato di aiuto è effettuata a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/93⁽¹²⁾, per quanto riguarda i DOM, e conformemente all'articolo 4, paragrafo 7 dei regolamenti della Commissione (CEE)

n. 1695/92⁽¹³⁾ e (CEE) n. 1696/92⁽¹⁴⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/93, per quanto riguarda le Canarie e rispettivamente le Azzorre e Madera; che l'imputazione sul certificato di aiuto avviene a destinazione ad opera delle autorità locali, su presentazione dei prodotti a cui si riferisce il certificato;

considerando che, a decorrere dalla campagna 1993/1994, i prezzi comuni del granturco e del sorgo subiscono una considerevole diminuzione; che, a causa del tempo necessario per il trasporto sia nei DOM che nelle Azzorre, a Madera e nelle isole Canarie a partire dalla parte continentale della Comunità, il suddetto aggiustamento penalizza gli operatori che hanno assunto impegni di consegna di granturco o di sorgo a cavallo tra le due campagne; che è pertanto urgente derogare a tali disposizioni per agevolare il passaggio dalla campagna 1992/1993 alla campagna 1993/1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'adeguamento previsto all'articolo 6 dei regolamenti (CEE) n. 388/92, (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92 non si applica agli operatori che comprovino, con soddisfazione delle competenti autorità della regione di destinazione, che il granturco o il sorgo presentato per l'imputazione sul certificato di aiuto è stato spedito anteriormente al 1° ottobre 1993.

La prova è costituita dalla polizza di carico o da un altro documento di trasporto che offra sufficienti garanzie, debitamente compilato al momento della spedizione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 101.

⁽⁹⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 104.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 160 dell'1. 7. 1993, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 15 del 22. 1. 1992, pag. 13.

⁽¹²⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 75.

⁽¹³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.